

8225/15



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Fallimento.
Azione
revocatoria
ex art. 67, 2°
comma 1. f. f.
Rimessa su
conto
anticipi
export.
Fattispace.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

R.G.N. 23809/2008

Cron. 8225

Rep. 412

Ud. 04/03/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23809-2008 proposto da:

BANCA S.P.A. (C.F.

), in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

presso l'avvocat che

la rappresenta e difende unitamente all'avvocato

giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO

S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f.

h


2015

399

), in persona del Curatore fallimentare
dott. elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA presso l'avvocato
che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato iusta procura in
calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 856/2008 della CORTE
D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 04/03/2015 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato
con delega, che si riporta;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato
che si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



Fallimentari.it

5


Svolgimento del processo

Il Curatore del Fallimento di _____ s.p.a. in liquidazione (già _____ s.p.a.) agiva in revocatoria ex art. 67, 2° comma l.f. nei confronti della Banca _____ s.p.a. in relazione al pagamento della somma di lire 500 milioni, con cui la società aveva estinto il 2/7/99 il proprio debito di corrispondente importo nei confronti della banca, dipendente dalla concessione di anticipo all'esportazione.

La Banca si costituiva opponendosi alla domanda, eccependo in particolare la funzione ripristinatoria e non solutoria della provvista su conto affidato e che si trattava di pagamento di un credito privilegiato in quanto garantito da pegno e quindi non revocabile salvo la prova del Curatore che il credito altrimenti non avrebbe trovato capienza; contestava altresì la sussistenza del requisito soggettivo. Il Tribunale, con sentenza n. 395 del 2005, rigettava la domanda.

La Corte d'appello, con sentenza del 29/2-28/5/2008, ha revocato il pagamento della somma di lire 500 milioni e condannato la Banca al pagamento, oltre interessi, ed alle spese.

La Corte, disattesa l'eccezione di nullità per carenza dei requisiti formali dell'atto d'appello rilevando che _____ le nuove eccezioni avrebbero avuto quale unico



effetto l' inammissibilità delle eccezioni medesime, ha ritenuto che i documenti prodotti, ed in specie dalla stessa Banca, consentivano di ricostruire la causale e le modalità dell'operazione: il 2/2/99, (divenuta successivamente s.p.a., fallita il 26/10/99) aveva chiesto alla un' anticipazione di 500 milioni di lire su un credito all'esportazione di USD 1.860.000 nei confronti di un cliente cinese, anticipazione concessa con annotazione a debito del relativo importo sul conto anticipi n.280490; la s.p.a. aveva venduto successivamente il proprio magazzino o parte dello stesso alla collegata s.r.l. (costituita contestualmente alla trasformazione di in allo scopo di consentire la prosecuzione dell'attività della prima), emettendo la fattura n.174 del 31/5/99 di lire 1.330.017.910, nella quale l'operazione veniva espressamente indicata come vendita, mentre vi era un mero riferimento al contratto estimatorio; s.r.l., divenuta correntista otteneva da questa un finanziamento di 500 milioni di lire ed il 29/6/99 dava disposizione alla Banca di bonificare a in liquidazione (divenuta nel frattempo .p.a.) il corrispondente importo come acconto sulla detta fattura, dando comunicazione ad con fax in pari data; con fax dello stesso giorno incaricava la Banca

di estinguere il finanziamento di 500 milioni ottenuto in precedenza sul credito verso il cliente cinese prelevando l'importo dal c/c ordinario nel quale sarebbe dovuto confluire il bonifico di s.r.l.; la Banca accreditava detto bonifico sul conto anticipi n. di indicando come ordinante la s.r.l. e come causale "acconto fatt. 174 del 31/5/99"

A fronte di dette risultanze, la Corte del merito ha ritenuto: 1) provata la provenienza dell'importo del bonifico effettuato sul conto di da s.r.l. e la causale, ed ha concluso nel senso che l'operazione di anticipo aveva integrato un vero e proprio finanziamento della Banca (Valla) cliente, che aveva determinato l'immediata disponibilità della somma da parte di quest'ultima e l'insorgenza a carico della stessa del debito del corrispondente importo, idoneo ad attribuire carattere solutorio alle rimesse successivamente confluite sul conto; 2) che il credito della Banca derivante dall'anticipazione era stato soddisfatto non con le somme rinvenienti dal pegno sul credito estero, ma con denaro pervenuto ad da in pagamento della vendita del magazzino; 3) che in ogni caso, il principio fatto valere dalla Banca in relazione alla revocabilità del credito privilegiato era superato dalla pronuncia delle unite, n.7028 del 2006;4) che era pertanto

irrelevante l'eventuale accertamento con efficacia di giudicato sulla circostanza che il credito della Banca fosse assistito da pegno.

La Corte del merito ha ritenuto la sussistenza del requisito soggettivo, considerati i numerosi elementi presuntivi a riguardo.

Avverso detta pronuncia ricorre la Banca
con ricorso affidato a nove motivi.

Il Fallimento si difende con controricorso.


Ambedue le parti hanno depositato le memorie ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, la Banca denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.342, 345 c.p.c., 112 e 113 c.p.c., 24 e 111 Cost., nonché vizio di motivazione, sostenendo di avere censurato in appello la mancata esposizione dello svolgimento del processo e soprattutto la differenza delle domande di primo e secondo grado, con l'inammissibile produzione di documenti nuovi e l'inammissibilità del gravame, in dipendenza delle oggettive differenze con i contenuti della domanda originaria.

2.1.- Il motivo è inammissibile.

La parte ha dedotto del tutto genericamente la diversità fatti posti a base della domanda fatta valere dal



Fallimento in primo grado e quelli azionati in secondo grado, nonché la produzione di documenti nuovi, senza in alcun modo indicare in cosa consistessero dette differenze e novità.

Inoltre, il quesito di diritto, articolato in relazione ad ambedue i vizi ex art. 360 n.3 e 5 c.p.c., è di per sé inammissibile, in quanto "misto", oltre che generico.

1.2.- Col secondo mezzo, la Banca denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 342 e 67 l.f. (meramente labiale è il riferimento nella rubrica al vizio di motivazione), per non avere il Fallimento riproposto la questione del requisito soggettivo ritenuto assorbito dal Tribunale, né sarebbe valso allo scopo il mero richiamo *de relato* agli atti di I grado; secondo la parte, in tal modo, si sarebbe formato giudicato su detta questione o si dovrebbe ritenere la stessa rinunciata dalla parte.

2.1.- Il secondo motivo è infondato.

Il Tribunale ha respinto la domanda, non ritenendo la natura solutoria delle rimesse, di talché non ha esaminato la questione del requisito soggettivo, ritenuta implicitamente assorbita.

Il Fallimento, nell'impugnare la pronuncia di primo grado, ne ha chiesto l'integrale riforma e, in forza della natura *devotiva* dell'appello, la questione non esaminata dal

Tribunale si deve ritenere rimessa all'esame della Corte del merito, in quanto attinente ad un elemento costitutivo, da esaminarsi d'ufficio, della domanda di revocatoria, riproposta in secondo grado.

Ed infatti, la riproposizione ex art. 346 c.p.c. riguarda le domande ed eccezioni, mentre nel caso il requisito soggettivo rientra nella causa petendi della domanda di revocatoria, che il Fallimento, soccombente in primo grado, ha riproposto con l'appello.

1.3.- Col terzo mezzo, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 116 c.p.c., 1193 c.c., 56 e 67 l.f., nonché del vizio di motivazione, e deduce che la circostanza che il pagamento sia "finito" nel conto export affidato per imputazione di non può essere oggetto di revocatoria; sostiene che occorre revocare il negozio sottostante (la cessione del magazzino); che la Banca aveva il pegno sulle somme dovute, come da atto con data certa del 16/7/91; si duole che la Corte d'appello abbia negato il diritto di di imputare il pagamento al conto anticipi export, costituente un conto affidato, come documentato, né il Fallimento aveva eccepito alcunché a riguardo.

2.3.- Il motivo è inammissibile.

La ricorrente ha articolato due quesiti di diritto (manca quindi la sintesi, ex art.366 bis c.p.c., in relazione alla denuncia di vizio di motivazione).

Col primo quesito, chiede alla Corte " Se in mancanza di gravame e di contestazione circa la provata e definitiva esistenza di un rapporto bancario affidato debba ritenersi applicabile il disposto di cui all'art.346 c.p.c., e conseguentemente la questione debba ritenersi coperta da giudicato ovvero, a contrariis, in via di stretto subordine, se l'appellante doveva impugnare sotto tale profilo la sentenza o, in via di ulteriore subordine, riproporla.

Se, inoltre, sia ammissibile l'azione revocatoria di rimessa su conto affidato senza alcuna prova da parte del fallimento circa la natura solutoria della rimessa stessa, effettuata in dipendenza di pagamento del prezzo di un contratto tra la società fallita e un terzo, intervenuta nei limiti dell'affidamento."

Il quesito è sostanzialmente inconferente, atteso che il Fallimento con l'appello aveva svolto motivo specifico sull'erronea qualifica del conto anticipo export come conto affidato e la Corte d'appello ha chiaramente ritenuto trattarsi di finanziamento, come tale revocabile ex art.67 l.f., considerando, come precisato a pag.13 della sentenza, la stessa terminologia usata dalle parti e, soprattutto,

l'immediato addebito da parte della Banca del
corrispondente importo nel conto anticipi di
s.p.a.

Il Giudice del merito, inoltre, ha dato espressamente conto
della qualificazione dell'operazione di anticipazione del
credito estero, adottata dal Tribunale, in termini di
apertura di credito o di linea di fido, per discostarsene
motivatamente, pervenendo alla diversa qualificazione di
cui si è detto.

Col secondo quesito, la ricorrente chiede "Se abbia il
debitore il diritto di imputazione di pagamento ai sensi
dell'art.1193 c.c. e se ciò gli sia consentito
indipendentemente dalle indicazioni del terzo in relazione
ad un contratto, cui la banca creditrice è estranea.

Conseguentemente, se sia legittima la riscossione da parte
della banca sul conto anticipi export del corrispettivo di
una anticipazione affidata, intervenuta con contestuale
costituzione in pegno delle relative somme, cui si aggiunge
la volontà del debitore di imputare il pagamento alla
estinzione di detto specifico rapporto."

Detto quesito postula egualmente la natura affidata del
conto anticipi export e vorrebbe ricostruire in termini
diversi quanto accertato sul piano del fatto dal Giudice
del merito; la parte, inoltre, non indica neppure con quale
affermazione la Corte d'appello avrebbe contraddetto la

facoltà di imputazione spettante al debitore, ex art.1193 c.c.

1.4.- Col quarto mezzo, si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 116 c.p.c., 67 l.f., 1842, 1843, 1852 c.c., e richiama nella rubrica anche il vizio ex art.360 n.5 c.p.c.

La parte articola il seguente quesito: "Se il debitore, ricevuta una somma quale corrispettivo di un contratto con un terzo, abbia, avendo effettuato la relativa imputazione, il diritto di pagare un credito affidato garantito da pegno, anche indipendentemente da detta garanzia, e se sia possibile che la somma possa collegarsi al negozio non revocato assumendo la revocabilità del predetto pagamento del debito derivante da anticipazione export affidata."

Sostanzialmente, col motivo, la parte, sempre postulando la natura di conto affidato, contesta la revocatoria del pagamento per la mancata revoca dei negozi sottostanti.

2.4.- Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

La Corte d'appello, con accertamento di fatto, ha escluso che il pagamento di cui si chiede la revoca fosse oggetto di pegno, rilevando che il credito della Banca derivante dall'anticipazione era stato soddisfatto non con le somme oggetto di pegno, provenienti dal credito verso il cliente estero, ma con il danaro pervenuto dalla s.r.l.,

in pagamento della vendita della merce, quindi con provvista proveniente dal patrimonio della società poi fallita.

A fronte di detta ricostruzione, la ricorrente vorrebbe inammissibilmente offrire la propria diversa interpretazione dei fatti, ed il riferimento, nel quesito, alla non revocabilità del pagamento in quanto collegato a negozio non revocato è infondato, atteso che i pagamenti solutori sono revocabili ex art. 67 l.f. anche se non sono revocati i negozi dai quali derivano (e sul principio, vedi la pronuncia 3583/2011, che ha affermato che, in tema di revocatoria di cui all'art. 67, secondo comma, l.f., i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili devono essere considerati atti giuridici distinti dal rapporto che ne costituisce la causa, rilevando nella loro obiettiva natura di atti estintivi delle obbligazioni del fallito e pregiudizievoli per la massa dei creditori, e, quindi, suscettibili di revoca indipendentemente dalla revocabilità dei negozi in adempimento dei quali essi sono stati effettuati).

1.5. - Col quinto mezzo, denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 1842, 1843, 1852 c.c. e 67 l.f., sempre sostenendo la necessità della revoca del negozio e della garanzia; la parte si riferisce inoltre

nella rubrica al vizio ex art.360 n.5 c.p.c., ma non articola il necessario momento di sintesi.

2.5.- Il motivo è inammissibile, posto che la questione che la parte pone, come reso palese dal ~~motivo~~^{ausito} di diritto, contrasta con la ricostruzione dei fatti, operata dalla Corte di merito.

1.6.- Col sesto mezzo, denuncia, sotto altro aspetto, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1842, 1843, 1852 c.c., 67 l.f. (si riferisce anche al vizio di motivazione in rubrica, senza articolare il necessario momento di sintesi).

La parte ribadisce che si trattava di conto affidato per rapporto affidato, e quindi di rimesse su conto affidato, non aventi natura solutoria, ma ripristinatoria della provvista.

2.6.- Il motivo è manifestamente infondato.

Correttamente la Corte del merito ha qualificato come finanziamento l'anticipo export, sulla scia del costante orientamento sui conti anticipi affidati, come espresso in particolare nella pronuncia 8662/97 in relazione proprio a conto anticipo export, che in massima così si è espressa: dal contratto di apertura di credito quale disciplinato dal codice civile discendono l'obbligo della banca di tenere la somma, predeterminata nell'ammontare e per il periodo stabilito, a disposizione del cliente e il diritto di

questi di disporre della stessa, in più volte e secondo le forme di uso se non è stato convenuto altrimenti, come previsto dall'art. 1843, ovvero in qualsiasi momento, salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito, se l'apertura è regolata in conto corrente, a norma dell'art. 1852; non concretano l'apertura di credito i contratti i quali, pur prevedendo la concessione di un fido al cliente non determinano con immediatezza l'insorgenza dell'obbligazione della banca e del corrispondente diritto del cliente, ma prevedono che il fido sarà completamente operante al momento del compimento di determinati atti o del realizzarsi di determinate condizioni o circostanze e solo nell'ammontare corrispondente alla concreta operazione correlata a quell'atto a quella condizione o a quella circostanza; consegue che relativamente a tali contratti diversi dall'apertura di credito i versamenti effettuati dal cliente sul conto corrente non possono essere considerati atti di natura ripristinatoria della provvista correlata al fido e, come tali, sono revocabili ai sensi dell'art. 67, 2° comma l.f.

1.7. - Col settimo mezzo, si duole della pronuncia in relazione alla ritenuta sussistenza del requisito soggettivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1842, 1843, 1852 c.c., 67 l.f. e 346 c.p.c., e

richiamo anche il vizio di motivazione, non accompagnato dalla sintesi.

La ricorrente esamina gli elementi valutati dalla Corte del merito, per sostenere che sulla base degli stessi, e valutandosi altri elementi di segno opposto, si sarebbe dovuto pervenire alla carenza di prova sul punto.

2.7.- Il motivo è inammissibile.

E' di palese evidenza come la parte intenda ottenere un diverso apprezzamento degli elementi di prova raccolti in corso di causa, inammissibile nel giudizio di legittimità.

1.8.- Con l'ottavo motivo, la Banca, alla stregua dei denunciati vizi ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. ed al fine di ottenere la rimessione alle Sezioni unite, ex art.374 c.p.c., chiede alla Corte "Se, realizzato un pegno antecedentemente la dichiarazione di fallimento, senza revoca dello stesso e senza alcuna eccezione in merito, in costanza di giudicato sul punto, su somme dalla banca incassate in dipendenza di rapporti affidati e nei limiti degli affidamenti stessi, sia ammissibile ed esperibile, nonché accoglibile, la domanda revocatoria fallimentare relativa alle stesse somme così riscosse."

2.8.- Il motivo è inammissibile.

E' sufficiente a riguardo ribadire che la Corte del merito ha ritenuto che il pagamento non era coperto da pegno, provenendo dalla vendita del magazzino alla società

s.r.l., ed ha fatto riferimento alla sentenza delle Sezioni unite 7028/2007 quale argomento aggiuntivo, attese che il principio espresso da detta pronuncia non trovava applicazione nel caso.

Ne consegue che le censure della ricorrente al principio espresso dalla pronuncia delle Sezioni unite, in ogni caso, sono prive di decisività, e quindi inammissibili.

1.9.- Il nono motivo verte sulle spese; la parte si duole della condanna alle spese, adottata dalla Corte d'appello, ignorando "motivazioni contrarie alle tesi della parte vittoriosa e disattese, senza ulteriormente tenere conto di un mutamento della giurisprudenza della Suprema Corte-sezioni Unite ..."

2.9.- Il motivo è inammissibile, non potendo sindacarsi, a fronte della soccombenza totale della parte, il mancato esercizio della facoltà di compensazione delle spese.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso e va condannata la ricorrente alle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in euro 8000,00, oltre euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 4 marzo 2015

Il Consigliere est.

R.M. Di Vico

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
22 APR 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Andrea BLANCHI

Il Presidente

